

## **Modulo di Informativa Precontrattuale 7A e 7B ISVAP**

### **COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO A CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI in applicazione dell'art. 49, 1° comma del Reg. Isvap n. 5 del 16 Ottobre 2006 e successive modifiche.**

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento (Modulo n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari;
- b. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta; tale disposizione non si applica ai contratti in forma collettiva;
- c. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; tale disposizione non si applica ai contratti in forma collettiva;
- d. informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza; tale disposizione non si applica ai contratti in forma collettiva;
- e. consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f. possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) e comunque entro il limite di mille/00 euro previsto dalla Legge in materia di trasferimento di denaro contante, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, in applicazione dell'art. 49, 2° comma lett. a) del Reg. Isvap n. 5 del 16 Ottobre 2006 e successive modifiche.**

**PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE**

<b>DA COMPILARSI A CURA DELL'INTERMEDIARIO</b>	<b>COGNOME E NOME ADDETTO</b>	
	NATURA DEL RAPPORTO IN ESSERE CON L'INTERMEDIARIO (OVVERO QUALIFICA DELL'ADDETTO)	ADDETTO INTERNO
	DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE E SEDE LEGALE DELL'INTERMEDIARIO	BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA VIALE CAPPUCCINI 76 66034 LANCIANO (CH)
	SEZIONE, NUMERO E DATA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELL'INTERMEDIARIO	D000027094 1 Febbraio 2007
	RECAPITO TELEFONICO ED EVENTUALI INDIRIZZI INTERNET E DI POSTA ELETTRONICA DELL' INTERMEDIARIO	Tel 0872/7041 – Fax 0872/704246 <a href="http://www.bpls.it">www.bpls.it</a> info@bpls.it
	DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'IMPRESA DI CUI SONO OFFERTI I PRODOTTI	ARCA ASSICURAZIONI S.P.A ARCA VITA S.P.A. ARCA VITA INTERNATIONAL LTD
	AUTORITÀ COMPETENTE ALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA	COVIP con solo riferimento ai prodotti PIP – Fondi Pensione; ISVAP

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP ([www.isvap.it](http://www.isvap.it)).**

**PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

<b>DA COMPILARSI A CURA DELL'INTERMEDIARIO</b>	La Banca è direttamente partecipata, in misura superiore al 10%, dalla Capogruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna, la quale, altresì, è detentrica di una partecipazione indiretta superiore al 10% del capitale sociale di Arca Vita s.p.a., di Arca Assicurazioni s.p.a. e di Arca Vita International Ltd.
	Nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la Banca percepisce da Arca Assicurazioni S.p.A. un compenso provvigionale pari al 5% del premio lordo pagato dal cliente al netto delle imposte e del contributo S.S.N., ossia ad un compenso provvigionale netto pari al 4,06% del premio lordo pagato dal Cliente. Tale compenso non subisce differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli assicurati.

Con riguardo al contratto proposto si specifica che: l'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente può richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari e, su richiesta, l'indicazione di tali imprese.

**PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a) Nel caso di polizze assicurative individuali, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso; nel caso di polizze assicurative collettive, è stata stipulata una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000.
- b) Il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa; il contraente, altresì, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.
- c) **Per prodotti PIP – Fondi Pensione**, il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario abilitato o all'impresa. Il reclamo deve essere inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato a mano in filiale.

Per ricevuta, \_\_\_\_\_  
(firma del contraente della polizza)